



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 di data 25 novembre 2019**



**Allegato B)**  
alla deliberazione del Consiglio comunale  
n. 57 di data 25 novembre 2019

**Il SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dott. Rolando Mora

# TITOLO I GENERALITÀ

## Art. 1 PREMESSE

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.  
Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente regolamento.

## Art. 2 IMPIANTI PER USO CIVILE

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, **per uso civile** ovvero:

<b>A</b>	<b>uso domestico</b>	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze;	
<b>B</b>	<b>uso non domestico</b>	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici, di seguito specificati:	
	B1	uso commerciale	uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.
	B2	uso comunitario	case, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.
	B3	uso industriale	industrie, attività produttive, laboratori artigianali, allevamenti (di dimensioni superiori a quanto stabilito al punto B5)
	B4	uso speciale	impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, ecc.
	B5	uso zootecnico	abbeveramento bestiame per allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti di base al valore medio del BOD5
	B6	uso agricolo	attività esercitate da imprenditori agricoli iscritti alla prima sezione A.P.I.A.

L'acqua potabile non viene fornita per edifici ad uso deposito non regolarmente allacciati alla pubblica fognatura.

## Art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico**, sono considerati impianti per usi pubblici:

- le fontane pubbliche;
- le bocche di annaffiamento di strade e gli impianti d'irrigazione per giardini pubblici;
- le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune o dal gestore su richiesta e a spesa del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera "c" è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;

- prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

Per le richieste correlate alla demolizione di edifici il prelievo è soggetto al pagamento di un forfait.

## TITOLO II NORME TECNICHE

### Capo I DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

#### Art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi) vedi *Allegato 1*.

La derivazione di utenza si suddivide in:

#### **impianto esterno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso);

#### **impianto interno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di **derivazione di utenza a pettine** (*Allegato 2*), il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno.

#### Art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

#### **Rete principale**

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e mantenute a cura e spese del Comune o dal gestore. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune o del gestore.

Fanno eccezione le tubazioni stradali realizzate nell'ambito di lottizzazioni private, individuate sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte tra i lottizzanti ed il Comune.

#### **Impianto esterno**

L'impianto esterno (dalla tubazione stradale fino al contatore) viene costruito a cura e a carico dell'utente secondo i criteri tecnici disposti dal Comune o dal gestore, ad esclusione della presa idraulica posata dal gestore a spese del privato. Con concessione gratuita delle eventuali servitù occorrenti per la posa e il mantenimento delle relative condutture.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio. La manutenzione ordinaria e straordinaria (comprese opere edili ed idrauliche) dell'impianto esterno, per la parte ricadente su suolo pubblico, è di competenza ed è eseguita dal Comune o dal gestore con oneri a proprio carico.

La manutenzione ordinaria e straordinaria (comprese opere edili ed idrauliche) dell'impianto esterno, per la parte ricadente in proprietà privata è di competenza ed è eseguita dall'utente con oneri a proprio carico previ accordi con il Comune o il gestore. In caso di inerzia da parte dell'utente, è facoltà degli stessi imporre con specifico provvedimento le eventuali manutenzioni che dovessero rendersi necessarie a garanzia del buon funzionamento della rete.

Per la gestione del contare si rimanda al capitolo "Capo III - CONTATORI"

### **Impianto interno**

Le condutture private dovranno essere costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente, al carico del quale sono: l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

## **Capo II NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA**

### **Art. 6 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI**

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile, anche a mezzi meccanici, per consentire eventuali interventi di riparazione e non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

L'utente deve comunque permettere al Comune o al gestore in ogni momento di eseguire interventi di verifica, riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature nere e bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti ed altri sottoservizi.

Gli spostamenti concordati delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

I tratti di condotta all'interno dei fabbricati devono inoltre insistere su locali muniti di scarico ed in ogni caso non contenenti materiali deteriorabili dall'acqua; conseguentemente, l'eventuale deposito di materiali deteriorabili da parte dell'utente non potrà essere oggetto di richiesta di risarcimento danni in caso di perdita di acqua.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm di scavo con sabbia sotto la tubazione.

In presenza di muri di sostegno le tubazioni dovranno essere poste ad una distanza di almeno 80 cm.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori" utilizzati in fase di cantiere, devono essere comunque adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

La posa di condotte relative al servizio acquedotto dovrà essere eseguita nel rispetto dell'articolo 889 del Codice Civile: "Per i tubi di acqua deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine".

#### **Art. 7**

### **DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO**

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario. Il Comune o il gestore potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i contatori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché degli eventuali danni subiti.

Nel caso di manomissioni abusive degli allacciamenti il Comune o il gestore è autorizzato inoltre a:

- applicare una penalità d'importo pari al valore di 200 m<sup>3</sup> alla tariffa completa (comprensiva di fornitura e tassa depurazione e fognatura) in base in vigore al momento della rilevazione della manomissione;

- procedere in sede penale o civile a seconda dei casi.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

#### **Art. 8**

### **IMPIANTO INTERNO**

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore.

Eventuali installazioni, concordate con il Comune o il gestore (riduttori di pressione e filtri) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione ed alla pulizia e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia al fine di garantire la potabilità al punto di erogazione finale

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno è regolamentato dall'art. 5 del presente regolamento.

Il Comune o il gestore si riserva di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, valvole di ritegno;

#### **Art. 9**

### **ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI**

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza

- dai ramali di fognatura ed a quota ad essi superiori e segnalati con apposito nastro segnalatore. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) all'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
  - c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo con guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
  - d) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
  - e) È ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per servizi, senza interposizioni di vaschette aperte.
  - f) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
  - g) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune o il gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
  - h) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
  - i) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento. L'utente rimane responsabile qualità dell'acqua accumulata e della manutenzione del serbatoio.
  - j) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune o il gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
  - k) Gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
  - l) Dovrà essere posato cavo di rame per la tracciabilità delle tubazioni dell'acqua in polietilene.
  - m) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

#### **Art. 10**

#### **PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA**

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua defluita. L'installazione di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il comune o il gestore.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono essere conformi alle normative vigenti in materia.

### **Art. 11**

#### **POZZI D'ACQUA AD USO PRIVATO E TUBAZIONI D'IRRIGAZIONE CONSORZIALI**

I pozzi d'acqua ad uso privato e/o le tubazioni d'irrigazione consorziale e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connessi con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra, il comune o il gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente finale, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza, così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

### **Capo III**

#### **CONTATORI**

### **Art. 12**

#### **MISURAZIONE DELL'ACQUA**

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore, che dovrà essere installato per ogni utenza. La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune o dal gestore, che potrà richiedere all'utente l'autolettura dei consumi. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

Nel caso in cui l'utente sia irreperibile e non abbia provveduto altresì ad eseguire l'autolettura sui consumi comunicandone l'esito al Comune o al gestore, il consumo dell'acqua sarà calcolato tenendo conto della media dei consumi registrati nel corso dell'anno precedente. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

### **Art.13**

#### **PROPRIETÀ DEI CONTATORI**

I contatori sono di proprietà del Comune o del gestore, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto, che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune o dell'ente gestore cambiare i contatori quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune o il gestore addebiterà all'utente stesso le spese relative.

**Art.14**  
**POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI**

Il contatore, verrà installato a cura del Comune o del gestore, al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in cassetta coibentata esterna all'edificio.

Per gli edifici fino a due unità abitative, la cassetta deve essere posizionata all'esterno dell'edificio ed al limite della proprietà privata. Mentre per edifici con unità abitative maggiori a 2 la cassetta dovrà essere posizionata all'esterno dell'edificio ed in posizione da concordare con il Comune o il gestore.

Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 17. È fatto divieto all'utente di spostare il contatore dal luogo in cui è stato collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

**Art. 15**  
**FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del contatore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune o dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

**Art. 16**  
**VERIFICA DEI CONTATORI**

Il Comune o il gestore può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i contatori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune o il gestore, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune o il gestore addebita le spese di verifica sostenute.

**Art. 17**  
**LOCALE CONTATORE**

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.



Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune o del gestore.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto. In nessun caso il contatore deve essere installato nel locale caldaia.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

### **Art. 18** **INSTALLAZIONE DEI CONTATORI**

All'ingresso della derivazione d'utenza sarà collocato: un giunto dielettrico sopra la valvola generale, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera/valvola di ritegno.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni contatore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune o dal gestore.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a Euro 500, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

### **Art. 19** **MANUTENZIONE DEI CONTATORI**

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune o del gestore, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

La competenza per gli interventi di manutenzione del contatore è del Comune o del gestore, con oneri a carico dell'utente se gli interventi di riparazione o sostituzione sono ad esso imputabili.

## **TITOLO III** **NORME PER LE FORNITURE**

### **Art. 20** **MODALITÀ PER LA FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Resta facoltà dell'Amministrazione comunale riservare la concessione per altri usi.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta al Comune o al gestore, affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

A tale scopo, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, il Comune o il gestore presenterà al richiedente un preventivo di spesa valido 60 gg., salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare dell'onere del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune o il gestore indicherà, in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle eventuali autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune o il gestore avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

### **Art. 21 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO**

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la sola derivazione d'utenza, è periodicamente determinato e aggiornato per singola utenza e/o uso.

Il contributo di allacciamento relativo ad utenze diverse da quelle domestiche sarà calcolato con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore all'atto della richiesta, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo.

### **Art. 22 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 29.

### **Art. 23 ANTICIPO IN CONTO FORNITURA**

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura all'utente verrà richiesto, a titolo di anticipo sui consumi, una somma pari a € 60,00 per ogni utenza uso domestico e a € 100,00 per ogni utenza uso non domestico. Tale anticipo sarà addebitato sulla prima fattura/bolletta. L'anticipo non sarà richiesto per le utenze con domiciliazione bancaria. Gli importi suddetti potranno essere variati con provvedimento della Giunta comunale.

Il Comune o il gestore potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per l'azione giudiziaria. L'anticipo verrà restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso avrà pagato ogni debito.

### **Art. 24 CORRISPETTIVI E TARIFFE**

Gli utenti intestatari del contratto, sono tenuti a corrispondere al Comune o al gestore un corrispettivo sulla base delle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto.

Le tariffe sono stabilite dal Comune, tenuto conto delle disposizioni provinciali in materia.

**Art. 25**  
**VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti, il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

**Art. 26**  
**SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune o al gestore incaricato per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

**Art. 27**  
**FATTURAZIONE/BOLLETTAZIONE E PAGAMENTO**

Il Comune o il gestore provvede a fatturazioni/bollettazioni periodiche dei consumi, i quali saranno determinati ai sensi del precedente articolo 12.

Le fatture/bollette, oltre al corrispettivo per il servizio di pubblico acquedotto, comprenderanno anche il corrispettivo, se dovuto, per il servizio di pubblica fognatura e per il servizio provinciale di depurazione.

La fattura/bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima e/o comunicati dall'utente tramite auto-lettura.

L'utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dal Comune o dal gestore, e riportate in fattura/bolletta. Tali modalità sono adeguatamente pubblicizzate agli utenti. Il Comune o il gestore potrà sviluppare sistemi telematici di assistenza agli utenti.

In considerazione delle disposizioni legislative in materia, agli utenti morosi che non abbiano provveduto al pagamento entro la scadenza prevista in fattura/bolletta, verranno addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso di riferimento BCE, incrementato di 3,5 punti percentuali e il recupero delle spese postali relative ai solleciti di pagamento della fattura/bolletta.

Nel caso di mancato pagamento entro la scadenza, il Comune o il gestore invierà all'utente un primo sollecito di pagamento in via bonaria. A seguito del mancato pagamento entro la scadenza del sollecito il Comune o il gestore invierà all'utente un ulteriore sollecito con la richiesta di provvedere al pagamento; qualora l'utente non adempia al pagamento entro 60 giorni il Comune o il gestore procederà a sospendere (per gli usi non domestici) o ridurre (per gli usi domestici) la fornitura dell'acqua all'utente medesimo, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

l'utente che si trovi in particolari situazioni di disagio economico opportunamente motivate, potrà chiedere al Comune o al gestore, in forma scritta, di poter rateizzare i pagamenti di cui risulti moroso, con pagamenti periodici fino ad un massimo di 2 anni.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Nei casi di perdite di acqua dall'impianto, purchè documentate e certificate con apposita dichiarazione da parte della ditta specializzata che ha provveduto alla riparazione, il Comune o il gestore provvederà a rideterminare i consumi dell'utenza in base alla media dei consumi degli ultimi tre anni precedenti, o del periodo inferiore se l'utenza è attiva da meno di tre anni; il tutto incrementato del 20%.

La parte eccedente dei consumi rilevati dal misuratore, rispetto a quelli calcolati in tal modo, sarà oggetto di sgravio; da applicarsi, oltre che per i consumi del servizio di acquedotto, anche per quelli dei servizi di fognatura e depurazione.

**Art. 28**  
**REGOLARITÀ DELLE FORNITURE**

Il Comune o il gestore porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti e per i relativi danni che ne potessero conseguire.

Nel caso di sospensione temporanea della fornitura dovuta a lavori di manutenzione, il Comune o il gestore provvederà per quanto possibile ad avvisare le utenze interessate in ordine al giorno, l'ora della sospensione ed indicativamente il tempo occorrente all'intervento.

Il Comune o il gestore in caso di intervento non programmato o di urgenza in cui si evidenzia uno stato di pericolo si riserva in ogni caso di sospendere la fornitura senza preavviso e per il tempo necessario all'intervento.

La sospensione della fornitura dovuta a guasti, non è programmabile: il Comune o il gestore provvederà comunque nel tempo più breve possibile alla riattivazione dell'utenza.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

I contatori installati dal Comune o dal gestore conterranno un filtro standard per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale grossolano in sospensione. L'utente che installa apparecchiature che richiedono filtraggi più accurati dovrà munirsi di idoneo filtro e curarne la manutenzione.

**Art. 29**  
**DISDETTA**

L'utente che intenda dismettere la fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui gli subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune o al gestore sottoscrivendo l'apposita domanda al fine di ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del contatore. L'utente dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo del contatore fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione acqua, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi acqua, nolo contatore e per le altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I contatori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune o del gestore. Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati il Comune o il gestore avrà il diritto di azione giudiziaria

**Art. 30**  
**CONSUMI ABUSIVI**

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo il ricorso all'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune o dal gestore ogni qualvolta ne sussista la necessità.

E' vietato all'utente cedere a terzi l'acqua.

**Art. 31**  
**DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune o dal gestore rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune o al gestore valutare.

Analogamente il Comune o il gestore in caso carenza idrica, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, ha facoltà di imporre le opportune limitazioni ai consumi.

### **Art. 32** **FORNITURE PARTICOLARI**

Il Comune o il gestore può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc. e alle imprese che eseguono lavori nell'ambito di cantieri edili.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune o al gestore dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

La durata della fornitura per i cantieri edili è quella prevista nelle relative autorizzazioni o titoli edilizi. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o titoli edilizi, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune o al gestore.

All'atto della firma del contratto di fornitura al richiedente sarà richiesto, qualora non sia già stato fatto, il contributo d'allacciamento di cui all'art. 21 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi. Tali importi saranno addebitati sulla prima fattura/bolletta.

### **Art. 33** **BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE**

In base ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

La costruzione delle suddette prese viene eseguita dal privato fornendo al Comune o al gestore lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Comune o dal gestore uno speciale sigillo; solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione al Comune o al gestore entro 24 ore, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicarli.

Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, da appositi provvedimenti tariffari.

Il proprietario dello stabile e gli inquilini non possono installare nei locali dove esistono tubazioni dell'acqua, salvo preventivo accordo con il Comune o il gestore, impianti che possano comunque compromettere la sicurezza del servizio distribuzione acqua potabile.

Qualsiasi infrazione a tale clausola farà ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

Le prese e le reti antincendio all'interno dei fabbricati devono essere dimensionate dall'utente e devono essere sempre controllate da contatore.

La rete antincendio deve rimanere idraulicamente separata dalla rete di distribuzione potabile del fabbricato.

L'utente privato non può utilizzare idranti stradali, anche se su proprietà privata, senza la preventiva autorizzazione del Comune o del gestore per usi non legati ad interventi antincendio.

Il Comune o il gestore non assume alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso per cause dovute a forza maggiore o sospensioni preventivamente comunicate.

Ulteriori prescrizioni saranno eventualmente impartite all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 34 RISPARMI IDRICI**

Nella logica di razionalizzare l'impiego delle risorse idriche, favorendone il risparmio negli usi quotidiani, per le nuove costruzioni e nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, dovranno essere approntate strumentazioni tecnologiche atte a limitare l'erogazione dei flussi idrici domestici.

La riduzione dei flussi si dovrà concretizzare attraverso le dotazioni cosiddette "kit- risparmio", consistenti nell'approntamento e installazione di:

- cassette per gli sciacquoni del wc aventi doppio pulsante con doppio flusso erogato; consentendo, all'occasione, un flusso ridotto;
- miscelatori a basso consumo con rubinetteria frangigetto dei sanitari;
- nella realizzazione di nuovi edifici dotati di giardini comuni con una superficie complessiva maggiore di 100 mq, si rende obbligatorio il recupero delle acque piovane per uso irriguo, mediante la realizzazione di un cisterna di raccolta opportunamente dimensionata e dotata di sistema di pompaggio.

### **Art. 35 OBBLIGATORIETÀ**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

### **Art. 36 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### **Art. 37 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Rovereto.

### **ART. 38 GESTIONE DEL SERVIZIO**

La gestione del servizio acquedotto attualmente viene esercitata dal Comune ma in futuro il servizio può essere gestito da altro soggetto o organismo al quale il Comune affida la gestione con specifico contratto di servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In questo caso il riferimento nel presente testo al Comune verrà inteso come soggetto gestore fermo restando le competenze istituzionali attribuite agli organi comunali in applicazione delle vigenti normative.

**ART. 39**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

L'utente può prendere visione del presente regolamento mediante accesso al sito internet del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.


## GLOSSARIO

Il presente glossario fa riferimento alle “Linee guida per la formazione e la gestione del fascicolo integrato di acquedotto 1 (LG-FIA)”. Testo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1111 del 01/06/2012, modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 229 del 15/02/2013 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 41 del 18/1/2019. Versione 2.0


- punto di consegna: è il punto di delimitazione tra la rete di distribuzione pubblica e l'impianto di distribuzione privato e coincide, di norma, con il contatore;
- allacciamento (allaccio, connessione, presa): si distingue dal punto di consegna dell'acqua, generalmente localizzato in corrispondenza del contatore, in quanto rappresenta la giunzione fisica tra il ramale principale della rete di distribuzione e le singole tubazioni che conducono al contatore presso le utenze; rete di distribuzione: complesso delle canalizzazioni site a valle della rete di alimentazione e dei serbatoi, per il trasporto dell'acqua fino al punto di consegna; può essere a maglie chiuse (ad anello) o ramificata (presenza di ramali terminali);
- consumo umano: tipologia d'uso dell'acqua definita dall'art. 1, lettera a) del decreto legislativo n. 31 del 2001; nella presente trattazione è sinonimo di uso potabile;
- contatore dei consumi: apparecchio idoneo a misurare il consumo d'acqua in corrispondenza di ciascuna utenza; l'installazione del misuratore dei consumi è obbligatoria;
- categorie d'uso dell'acqua (all'utenza): tipologie di fornitura dell'acqua individuate dal Comune nel regolamento relativo al servizio pubblico di acquedotto, in corrispondenza delle quali il Comune individua specifiche tariffe;
- fontana: dispositivo tramite il quale viene erogata acqua destinata ad un utilizzo libero da parte della collettività; può essere alimentata tramite la rete di distribuzione di un acquedotto o direttamente da un'utilizzazione idrica dedicata esclusivamente a tale scopo, ed è munita di pulsante;
- servizio pubblico di acquedotto: insieme delle attività organizzate in modo integrato e unitario per la fornitura di acqua potabile alla popolazione, mediante le reti e gli impianti dell'acquedotto pubblico;
- tariffa di acquedotto: costituisce il corrispettivo del servizio idrico ed è determinata tenendo conto di una quota fissa, che l'utente deve pagare al fornitore anche in assenza di consumi per concorrere alla copertura dei costi fissi di gestione e di una quota variabile, che l'utente deve pagare al fornitore in funzione dei propri consumi effettivi;



## ALLEGATO 1: DERIVAZIONE D'UTENZA



## ALLEGATO 2: DERIVAZIONE D'UTENZA A PETTINE



## **INDICE**

### **TITOLO I - GENERALITÀ**

- Art. 1     PREMESSE
- Art. 2     IMPIANTI PER USO CIVILE
- Art. 3     IMPIANTI PER USO PUBBLICO

### **TITOLO II - NORME TECNICHE**

#### **Capo I – DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE**

- Art. 4     RETE DI DISTRIBUZIONE
- Art. 5     ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

#### **Capo II – NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA**

- Art. 6     NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- Art. 7     DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- Art. 8     IMPIANTO INTERNO
- Art. 9     ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- Art. 10    PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA
- Art. 11    POZZI D'ACQUA AD USO PRIVATO E TUBAZIONI D'IRRIGAZIONE  
CONSORZIALI

#### **Capo III – CONTATORI**

- Art. 12    MISURAZIONE DELL'ACQUA
- Art. 13    PROPRIETÀ DEI CONTATORI
- Art. 14    POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- Art. 15    FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- Art. 16    VERIFICA DEI CONTATORI
- Art. 17    LOCALE CONTATORE
- Art. 18    INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- Art. 19    MANUTENZIONE DEI CONTATORI

### **TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE**

- Art. 20    MODALITÀ PER LA FORNITURA
- Art. 21    CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
- Art. 22    DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- Art. 23    ANTICIPO IN CONTO FORNITURA
- Art. 24    CORRISPETTIVI E TARIFFE
- Art. 25    VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- Art. 26    SUBENTRO
- Art. 27    FATTURAZIONE / BOLLETTAZIONE E PAGAMENTO
- Art. 28    REGOLARITÀ DELLE FORNITURE
- Art. 29    DISDETTA
- Art. 30    CONSUMI ABUSIVI
- Art. 31    DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- Art. 32    FORNITURE PARTICOLARI
- Art. 33    BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 34 RISPARMI IDRICI
- Art. 35 OBBLIGATORIETÀ
- Art. 36 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
- Art. 37 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- Art. 38 GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 39 ENTRATA IN VIGORE

### **GLOSSARIO**

ALLEGATO 1: derivazione d'utenza (vedi art. 4)

ALLEGATO 2: derivazione d'utenza a pettine (vedi art. 4)